

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2014, n. 78

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà', per la coesione e per il contrasto sociale), in materia di misure di sostegno alle famiglie.

(GU n.5 del 31-1-2015)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 62 del 19 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche al preambolo della legge regionale n. 45/2013

Art. 2 - Sostituzione della rubrica dell'art. 4 della legge regionale n. 45/2013

Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 45/2013

Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 45/2013

Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 45/2013

Art. 6 - Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 45/2013

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà', per la coesione e per il contrasto sociale);

Considerato quanto segue:

1. Nell'attuale situazione di crisi economica delle famiglie, le modifiche alla legge regionale n. 45/2013 hanno lo scopo di raggiungere un maggior numero di soggetti che si trovano in difficoltà' economica temporanea al fine di contrastare il rischio di povertà' ed esclusione sociale;

2. E' opportuno intervenire a favore di tutti i nuclei familiari ove sia presente una persona in stato di grave disabilità';

3. E' opportuno concedere anche ai padri la possibilità' di richiedere il contributo per i nuovi nati;

4. E' opportuno dare ai comuni la facoltà' di tener conto del contributo regionale ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza alle medesime persone allo stesso titolo di quello regionale;

A p p r o v a
la presente legge:

Art. 1
Modifiche al preambolo
della legge regionale n. 45/2013

1. Al punto 4 del preambolo della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), la parola: «figli» e' soppressa.

Art. 2
Sostituzione della rubrica dell'art. 4
della legge regionale n. 45/2013

1. La rubrica dell'art. 4 della legge regionale n. 45/2013 e' sostituita dalla seguente: «Contributo a favore delle famiglie con persone disabili».

Art. 3
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 45/2013

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 45/2013 la parola: «figli» e' sostituita dalla seguente: «persone», e la parola: «figlio» e' sostituita dalla seguente: «persona».

Art. 4
Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 45/2013

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 45/2013 e' sostituita dalla seguente:

«b) essere tutti i membri del nucleo familiare, eccetto i figli di cui all'art. 2, residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno un anno, dalla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario;».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 45/2013 le parole: «euro 24.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 29.999,00».

3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 45/2013 e' sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono essere cumulati tra loro, nonche' con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali. E' fatta salva la facolta' dei comuni di tener conto dei contributi di cui alla presente legge ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza erogati allo stesso titolo.».

Art. 5
Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 45/2013

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 45/2013 le parole: «, in assenza di quest'ultima» sono soppresse.

Art. 6
Inserimento dell'articolo 11-bis
nella legge regionale n. 45/2013

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 45/2013 e' inserito il seguente:

«Art. 11-bis.
Ulteriori disposizioni

1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e all'art. 6, comma 2, come modificati dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 78 (Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 "Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà", per la coesione e per il contrasto sociale", in materia di misure di sostegno alle famiglie), si applicano con riferimento ai procedimenti relativi ai contributi da erogarsi per l'anno 2015.».

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 dicembre 2014

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 2014